

REGOLAMENTO DEL CIMITERO DI NOVAGGIO

SORVEGLIANZA DEL CIMITERO

Art. 1

Sono di competenza del Municipio la sorveglianza e la manutenzione del Cimitero.

Art. 2

Il Municipio, a tale scopo, nomina la Commissione cimitero ed un custode-affossatore quale responsabile della sorveglianza e della manutenzione del Cimitero.

In particolare egli:

- custodisce le chiavi delle porte d'ingresso al Cimitero;
- prepara le fosse con eventuali aiutanti;
- controlla il trasporto delle salme e la loro sepoltura;
- sorveglia gli operai nei lavori di costruzione e di riparazione occorrenti entro il cimitero, sia per conto del Comune che per conto dei privati;
- ha la supervisione di quanto è fatto nel Cimitero e segnala ogni lacuna alla Commissione Cimitero ed alla Cancelleria comunale;
- cura la conservazione degli attrezzi, delle piante, delle siepi, la pulizia e la nettezza in genere per quanto è di competenza del Comune, il mantenimento dell'ordine e l'osservanza del rispetto da parte del pubblico.

Art. 3

La cancelleria comunale tiene un registro di tutte le sepolture con nome, cognome, paternità, età, nazionalità del defunto, in conformità dell'autorizzazione municipale, nonché tutte le indicazioni relative alla sepoltura.

Quest'ultimo riporterà pure tutte le concessioni di terreni, monumenti e cinerari.

Art. 4

E' vietato introdurre nel cimitero oggetti estranei al servizio, come pure asportare terra, pietre, erba, piante, ecc., riservate le norme dell'art. 26.

INUMAZIONI

Art. 5

Nel cimitero sono accolte le salme, le ceneri, le ossa:

- a) di persone decesse nella giurisdizione del Comune, qualunque fosse in vita il loro domicilio. Fanno eccezione a questa norma le persone decesse nel Comune dove erano ospiti di un istituto di cura o di un asilo per vecchi;
- b) di persone domiciliate nel Comune, decesse fuori della giurisdizione comunale;
- c) di persone non domiciliate nel Comune, decesse fuori della giurisdizione comunale, ma aventi diritto alla sepoltura in tombe di famiglia;
- d) di persone attinenti e non domiciliate nel Comune decesse fuori della giurisdizione comunale;
- e) di persone non domiciliate e non attinenti, per le quali una famiglia proprietaria di una tomba di famiglia facesse richiesta d'inumazione (cfr. Tasse);
- f) il Municipio può concedere, la inumazione di salme, ceneri e resti di persone non attinenti e non domiciliate nel Comune, ma i cui stretti familiari sono attinenti di Novaggio (cfr. Tasse).

Art. 6

Nessun'inumazione è concessa senza la relativa autorizzazione del Municipio.

Art. 7

Tutte le inumazioni devono essere fatte di giorno. Ogni cadavere deve essere chiuso in feretro di legno dolce e sepolto in fossa separata, salvo il caso di madre e neonato morti di parto. Le salme che a causa di trasporto da un altro Cantone oppure dall'Estero o causa malattie infettive dovessero trovarsi rinchiusi in casse metalliche o di legno forte saranno collocate, se inumate nei campi comuni, ad una profondità di m. 2.20.

Art. 8

Per le inumazioni o sepolture valgono le seguenti disposizioni:

- nei campi 1) e 2) è proibito l'impiego di cofani con casse metalliche ma è prescritta l'utilizzazione di legno dolce di uno spessore non superiore ai 2 cm;

- nelle tombe sono prescritte casse metalliche protette da un cofano di legno duro;
- nei cinerari le ceneri devono essere contenute in urne apposite e le ossa in prescritte piccole cassette di legno.

Art. 9

Le fosse dei campi per sepolture comuni e cinquantennali devono avere le seguenti dimensioni:

- **per adulti:**
m. 1.80 di lunghezza (in superficie); m. 0.80 di larghezza; m. 1.80 di profondità
- **per ragazzi fino all'età di 10 anni:**
m. 1.50 di lunghezza (in superficie); m. 0.60 di larghezza; m. 1.50 di profondità;
- **per inumazioni sovrapposte:**
la profondità dovrà essere proporzionale, in modo da consentire uno strato di terreno, di vano od altro riempitivo di almeno 50cm. dalla soletta del primo loculo discendendo (cfr. Tasse).

Art. 10

L'occupazione dei posti esclusi quelli nelle tombe di famiglia, deve di regola farsi cominciando da un'estremità di ciascun campo e successivamente, fila per fila, procedendo in ciascuna di essa nell'ordine progressivo risultante dalle planimetrie al momento della richiesta a seguito di decesso.

Art. 11

Le urne cinerarie, ermeticamente chiuse, devono contenere solo le ceneri di una salma e possono essere depositate anche nelle tombe di parenti.

SUDDIVISIONE

Art. 12

Il cimitero è costituito da tre sezioni:

- 1) **Campi per sepolture comuni, per adulti e per ragazzi fino all'età di 10 anni.**

Concessione ventennale e non rinnovabile.

2) Nella seconda sezione:

- a) sedime per sepolture e tombe cinquantennali a pagamento, rinnovabile per tempo e a condizioni da stabilire al rinnovo;
- b) sedime per inumazioni sovrapposte;
- c) la parte interrata delle tombe deve essere costruita in completa muratura o con materiale prefabbricato. E' obbligatoria la posa di un monumento. Il tutto a carico dell'istante.

2) Nella terza sezione: Cinerario:

è suddiviso in loculi per urne cinerarie od ossario. La concessione è cinquantennale a pagamento e rinnovabile per tempo ed a condizioni da stabilire al rinnovo. La spesa per sigillare ermeticamente il loculo, come pure quella per fissare i caratteri metallici sono a carico del concessionario. A chiusura dei cinerari sarà posata una lastra di marmo fornita dal Comune.

I caratteri devono essere del tipo "MODERNO", di 30 mm. d'altezza. L'iscrizione comporterà: nome, cognome, data di nascita e della morte del defunto. E' ammessa la posa della fotografia e di un vaso portafiori di tipo e misura e nel modo autorizzato dal Municipio. Ogni loculo non potrà contenere più di due urne. Le iscrizioni devono essere completate entro tre mesi a partire dalla data di concessione.

I loculi sono assegnati solo nel senso verticale, partendo dall'alto d'ogni fila verso il basso, secondo la numerazione del piano.

Art. 13

Ai concessionari di una tomba cinquantennale è fatto d'obbligo di erigere il monumento entro un anno dall'avvenuta concessione o dalla prima tumulazione. In caso contrario, o la concessione sarà revocata o il Municipio, a suo giudizio, vi baderà a spese del concessionario.

Art. 14

E' facoltà del Municipio di rientrare in possesso di qualunque particella concessa, quando ciò si renda necessario per l'ampliamento o per la modificazione del cimitero o per qualsiasi altra ragione d'interesse pubblico.

In questo caso il Municipio assegna al concessionario un'altra particella equivalente alla primitiva ed eseguisce, a sue spese, la traslazione delle salme o dei relativi resti, la ricostruzione della tomba e del monumento.

Art. 15

I posti a tempo cinquantennale possono essere rinnovati alla scadenza del termine di concessione, su regolare domanda. La durata del rinnovo e la relativa tassa, saranno fissate al momento dell'istanza. Tre mesi prima della scadenza della concessione, il Municipio ne darà avviso agli interessati.

Tale comunicazione vale quale avviso per il ritiro dei segni funerari alla scadenza della concessione se questa non è rinnovata.

Se gli aventi di diritto non ottemperassero al ritiro entro trenta giorni dalla scadenza, vi provvederà il Comune a spese del concessionario.

Art. 16

Per la costruzione di tombe, la posa di monumenti, lapidi e ricordi funebri di qualsiasi natura deve essere presentata domanda scritta al Municipio, corredata da progetto in due esemplari. Ogni successivo cambiamento della struttura del monumento deve essere preventivamente autorizzato dal Municipio. I lavori devono essere eseguiti da ditte o persone qualificate.

Art. 17

I monumenti, le lapidi, le croci ed ogni altro ricordo funebre (la cui altezza massima non superi i muri perimetrali) che fosse posto nel cimitero, sono, per tutta la durata della concessione, proprietà della famiglia del defunto, alla quale spetta l'obbligo della manutenzione. Se gli interessati non ottemperassero a tale obbligo o la famiglia fosse estinta, il Municipio si riserva il diritto di decretare il decadimento della concessione previa, se del caso, pubblicazione sul Foglio Ufficiale.

Allorché un monumento, parte di esso o altro segno funerario venga a sconnettersi, a spostarsi, a cadere, o sia in qualsiasi modo contrario alla sicurezza delle persone, ai diritti di altri concessionari o all'esigenza del decoro del cimitero, sarà fatto obbligo agli interessati di eseguire entro un termine fissato dal Municipio, le necessarie riparazioni, pena la decadenza della concessione.

In tal caso il Municipio farà rimuovere ed asportare detti monumenti e segni funebri i quali s'intenderanno passati in proprietà del Comune senza obbligo di indennità.

E' riservata l'azione danni contro gli interessati, esclusa comunque ogni responsabilità del Comune.

Tale disposizione vale anche per le tombe e le cappelle.

Art. 18

Sono ammesse le piantagioni di fiori e di arbusti di basso fusto, sempreverdi, regolate in modo che non sporgano dal perimetro dello spazio concesso e non superino l'altezza di m. 1.20. E' vietata in modo assoluto la coltivazione di fiori o arbusti a foglie aculeate. Il Municipio previo avviso agli interessati, adotterà gli opportuni provvedimenti.

ESUMAZIONI E TRASLAZIONI DELLE SALME

Art. 19

Le esumazioni ordinarie sono eseguite dopo la scadenza delle concessioni, secondo la necessità, per far posto ad altre salme.

Art. 20

Le esumazioni straordinarie sono quelle eseguite per necessità di sistemazione o modificazione del cimitero, per ordine dell'Autorità giudiziaria o dietro richiesta motivata della famiglia. Salvo il caso d'inchiesta giudiziaria nessuna salma può essere esumata senza il consenso del Dipartimento delle Opere Sociali, Ufficio d'Igiene, prima che siano trascorsi 20 anni dall'inumazione.

Le esumazioni consentite prima di questo tempo devono essere fatte alla presenza del Medico legale delegato e di un incaricato municipale.

Tutte le spese relative alle esumazioni straordinarie, compresa la tassa per l'assistenza dell'incaricato municipale, sono a carico dei richiedenti.

L'autorizzazione per l'esumazione di una salma prima che siano trascorsi i 20 anni dalla sepoltura, dev'essere richiesta al Dipartimento Opere Sociali, Divisioni dell'Igiene, dai parenti o dai loro rappresentanti debitamente autorizzati. E' soggetta ad una tassa è incassata dal Dipartimento contro rimborso postale.

Art. 21

Nel caso di esumazione di una salma, il posto divenuto libero ritorna in piena disposizione del

Municipio, senza rimborso della tassa pagata.

Art. 22

Le urne cinerarie, ermeticamente chiuse, devono contenere le sole ceneri di una salma e possono essere collocate anche nelle tombe.

PULIZIA DEL CIMITERO

Art. 23

Se del caso, l'orario di apertura e chiusura del cimitero potrà essere fissato dal Municipio.

Art. 24

I monumenti, le lapidi o altri ricordi funebri non possono essere lavorati o incisi nell'interno del cimitero. Fanno eccezione le piccole opere di restauro e di rifinito che per loro natura non possono essere eseguite altrove. Non è permesso nel periodo intercorrente fra il 28 ottobre ed il 5 novembre inclusi, così come la domenica ed i giorni festivi.

Art. 25

La terra, le pietre od altri residui delle opere eseguite o in caso di costruzione, devono essere immediatamente trasportate fuori del cimitero. La medesima prescrizione vale anche nel caso di sospensione dei lavori. In caso di ritardo protratto di una settimana nell'adempimento di quest'obbligo, la terra e gli altri materiali sono fatti trasportare dall'Autorità comunale a spese dei concessionari.

Art. 26

Durante i lavori di costruzione di tombe, di posa monumenti, di riparazioni, ecc., l'assuntore dovrà osservare le prescrizioni del presente regolamento e sarà responsabile in solido con il

concessionario di tutti i guasti o danni che fossero arrecati alla proprietà comunale o privata.

Art. 27

L'introduzione di animali nel recinto del cimitero è assolutamente vietata.

GUASTI E SFREGI

Art. 28

L'autore di guasti e sfregi ai cimiteri sarà punito con multa fino a Fr. 500.—riservata l'azione penale.

Il Municipio non assume nessuna responsabilità per i danni cagionati da terzi a monumenti o ricordi funebri.

TASSE

1) Campi comuni

- a) per le persone decesse nella giurisdizione comunale e per i domiciliati adulti e bambini:
le spese dell'affossatore;
- b) per gli attinenti non domiciliati: Fr. 200.--
più le spese dell'affossatore
- c) per i non attinenti e non domiciliati: Fr. 400.—
più le spese dell'affossatore

“Le salme di persone con grado di parentela diretto, in linea ascendente, discendente e collaterale, sono considerate come alla lettera a)”

2) Sedime per sepolture e tombe cinquantennali

- a) per i domiciliati: Fr. 300.--
- b) per gli attinenti non domiciliati Fr. 600.—
- c) per i non attinenti e non domiciliati Fr. 900.—

Rinnovo della concessione per altri cinquant'anni 100% della tassa iniziale.

Per i sedimi per inumazioni sovrapposte il doppio della tariffa 2a), 2b), 2c)

Rinnovo della concessione per altri cinquant'anni 100% della tassa iniziale.

3) Cinerario: loculi per ceneri od ossa (cinquantennali)

- a) per i domiciliati: Fr. 300.--
- b) per gli attinenti non domiciliati Fr. 600.—
- c) Per i non attinenti e non domiciliati Fr. 900.—

Rinnovo della concessione per altri cinquant'anni 100% della tassa iniziale.

4) Diverse:

- a) per posa monumenti e lapidi nei campi comuni e non Fr. 100.—
- b) per deporre ossa o ceneri trasferite da altre giurisdizioni e da inumare in fosse già esistenti Fr. 50.—
- c) per esumazione non richiesta dal Municipio, ma autorizzata dall'Autorità cantonale Fr. 200.—
- d) per l'assistenza dell'agente comunale alle esumazioni Fr. 30.—

DISPOSIZIONI FINALI TRANSITORIE

Art. 29

Chiunque contravviene alle prescrizioni del presente regolamento è punito con una multa da Fr. 50.—a Fr. 500.—riservata l'azione civile e penale.

Art. 30

Per quanto non è previsto nel presente regolamento, fanno stato le leggi ed i regolamenti in materia. Il Municipio, sentito il preavviso della Commissione Cimitero, decide le contestazioni

relative all'interpretazione ed applicazione del presente regolamento. La competenza per rivedere ed aggiornare le tariffe è delegata al Consiglio comunale su rapporto della Commissione Cimitero.

Art. 31

Il presente regolamento entrerà in vigore con l'approvazione governativa, esso abroga ogni altra precedente norma o disposizione di Regolamenti speciali con esso in contrasto.

Approvato dal Municipio con ris. Mun. No. 472 del 4 dicembre 1984.

Approvato dal Consiglio comunale di Novaggio nella seduta del 11 marzo 1985.

Approvato dal Dipartimento dell'Interno il 12 giugno 1985.